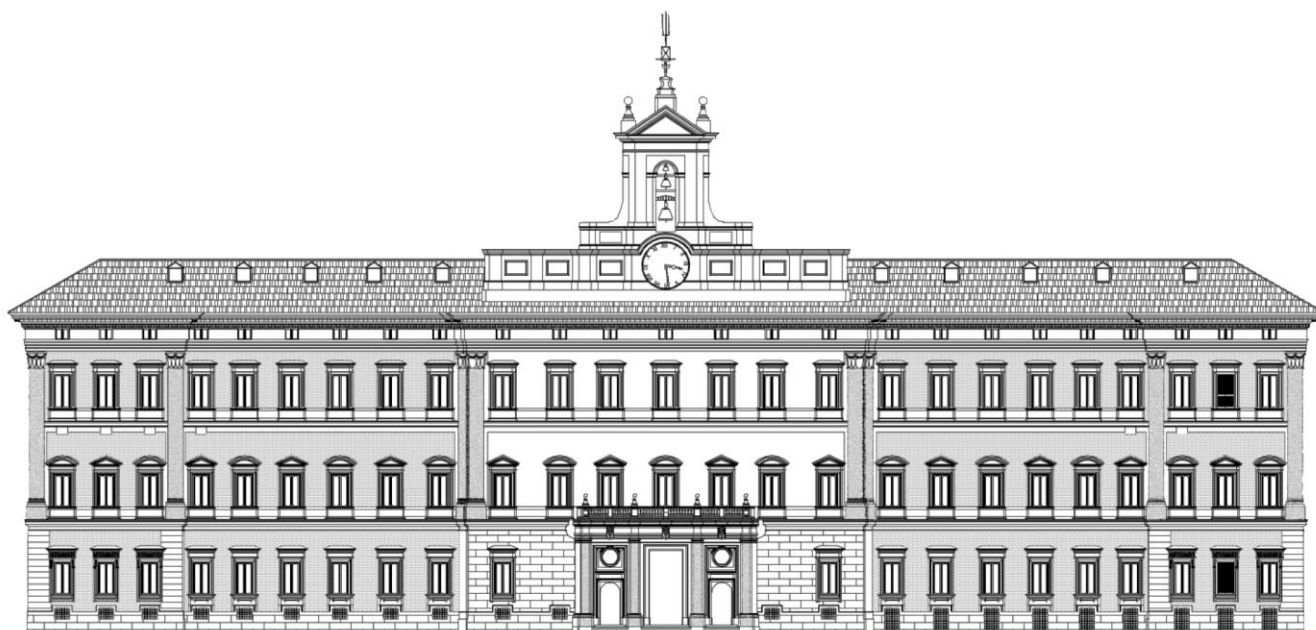




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1074-A

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

N. 76 – 6 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1074-A

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ACQUISIZIONE DATI PERSONALI SUL TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO E ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) DA PARTE DI PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLE PERSONE SCOMPARSE	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1074-A
Titolo:	Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Matone (LEGA)
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge, reca modifiche all'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

Il testo originario del provvedimento, d'iniziativa parlamentare, che non è corredato di relazione tecnica, è stato esaminato, in sede referente, dalla II Commissione (Giustizia), che vi ha apportato modifiche e integrazioni, per effetto dell'approvazione di alcune proposte emendative, anch'esse non corredate di relazione tecnica.

Il testo del provvedimento, come modificato e integrato nel corso dell'esame in sede referente, è ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni della proposta di legge che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Acquisizione dati personali sul traffico telefonico e telematico e accesso al Centro elaborazione dati (CED) da parte di personale dei corpi di polizia locale

La norma inserisce il comma 3-*bis*.1 all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di prevedere che, al di fuori dei casi dell'acquisizione di dati nell'ambito di un procedimento penale disciplinati dai commi 3 e 3-*bis*, della medesima disposizione, i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta possano essere acquisiti, qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato. L'acquisizione viene disposta con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza¹. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati sono acquisiti dai predetti responsabili su autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dei dati richiesti e acquisiti ai sensi della disposizione in esame, i responsabili degli uffici o comandi anzidetti danno notizia al prefetto [comma 1, lettera *a*]). Viene, altresì, inserito il comma 2-*bis* all'articolo 1 della legge n. 203 del 2012, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. La norma introdotta prevede che, ferme restando le disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia locale di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1993, il personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di persone scomparse e nell'ambito delle proprie attribuzioni, possa accedere² al Centro elaborazione dati³ del Ministero dell'interno (CED) al fine di consultare esclusivamente la denuncia della scomparsa [comma 1, lettera *b*]).

Si ricorda che il Centro elaborazione dati (CED) è stato istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, ai fini del coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. I dati personali presenti nel CED possono essere comunicati alle sole persone cui si riferiscono e sono accessibili solo a determinati soggetti. In particolare, si ricorda altresì che, ai sensi del

¹ Indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989.

² Di cui all'articolo 8 della legge 121 del 1981.

successivo articolo 9 della citata legge n. 121, l'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati. L'accesso ai dati e alle informazioni è inoltre consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

In deroga a quanto previsto dal menzionato articolo 9 della legge n. 121 del 1981, l'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1993, prevede, tra l'altro, che il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possa accedere allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121 del 1981. Inoltre, si prevede che il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza possa altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali⁴. Il predetto personale addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti acquisiti autonomamente. Infine, si prevede che i collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, siano effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta qualora siano ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, possano essere acquisiti con decreto del pubblico ministero, su richiesta dei responsabili degli uffici o comandi provinciali delle Forze di Polizia [comma 1, lettera *a*)]. Viene, altresì, previsto che il personale dei corpi e servizi di polizia locale, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di persone scomparse e nell'ambito delle proprie attribuzioni, possa accedere al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno (CED) al fine di consultare esclusivamente la denuncia della scomparsa [comma 1, lettera *b*)].

⁴ Si ricorda che, ai sensi dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Ciò stante, appare necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad escludere che la previsione contenuta al comma 2, che prevede l'accesso del predetto personale ad ulteriori informazioni del CED del Ministero dell'interno, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, possa comportare per gli enti locali eventuali nuove o maggiori spese per adeguamenti tecnologici (spese per *hardware* e *software*) e organizzativi per la gestione della sicurezza delle informazioni e della *privacy*.

ARTICOLO 2

Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione di merito, riconoscono il 13 dicembre di ogni anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse (Giornata nazionale), al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e di promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie (comma 1).

La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3).

Si prevede, infine, che dall'istituzione della Giornata non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse (Giornata nazionale) cui non sono associati gli effetti delle festività civili⁵.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che l'istituzione della Giornata nazionale non determina gli effetti delle festività civili, le restanti disposizioni non prevedono lo svolgimento di specifiche attività da parte delle pubbliche amministrazioni e il provvedimento è comunque assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo, recante l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione della citata clausola.

⁵ Di cui alla legge n. 260 del 1949.